

IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE A FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ STRADALE. UNO STRUMENTO PER UNA GIUSTIZIA PIÙ EQUA.

Pierpaolo Martucci ()*

SOMMARIO: 1. Una vittimizzazione trascurata. - 2. La nuova categoria del danno esistenziale. - 3. L'applicazione del danno esistenziale negli eventi della sinistrosità strada.

1. Nella cultura contemporanea il termine “vittima” indica genericamente una condizione di negatività, di passività, il caso di colui il quale ha subito un danno personale o patrimoniale o ha perso addirittura la vita, normalmente in seguito ad eventi esterni che ha dovuto subire.

Si distinguono varie “categorie” di vittime: quelle degli eventi naturali, quelle degli incidenti sul lavoro, dei sinistri stradali, le vittime dei reati, con differenti modalità di percepire socialmente queste categorie e quindi di rapportarsi con le stesse, prevalentemente in atteggiamenti di natura solidaristica o assistenziale.

Rispetto a quanto avviene per le altre categorie, l'attenzione sociale verso le vittime del crimine si dimostra particolarmente carente: la memoria collettiva nei loro confronti (al contrario di quanto avviene per i criminali) è singolarmente breve (1) e il più delle volte scompare poco dopo l'evento delittuoso, mentre non vi è alcun comportamento codificato nei riguardi di questi soggetti.

Ciò è particolarmente vero per le vittime della criminalità stradale colposa, nelle cui fila si devono comprendere non solo le persone decedute o ferite ma (e a pieno titolo) i loro familiari – le c.d. “vittime secondarie” o “di rimbalzo” – in accordo del resto con quanto stabilito dalle Nazioni Unite nell'ambito della importantissima Risoluzione A/Res. 40/34, contenente la *Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere* del 29 novembre 1985. (2)

(*) Docente di Antropologia Criminale e di Criminologia nell'Università degli Studi di Trieste. Componente esperto del Tribunale di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Trieste

(1) Non è un caso che in una recente proposta di legge (P.d.l. n. 3367 del 7.11.2002, Camera dei Deputati: “Legge quadro per l'assistenza, la tutela e il sostegno delle vittime dei reati”), basata su di un testo elaborato dalla Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, sia prevista l'istituzione di una “giornata della memoria” (il 12 dicembre) per le vittime del crimine. Vedi MARTUCCI, “*Verso una legge generale per la tutela delle vittime?*”, in *Dir. Pen. e Processo*, 2003, 9, 1161.

(2) La *Dichiarazione (lettera A, punto 1)* riporta una definizione di «vittime del crimine»: *si intendono per tali le persone che, individualmente o in forma collettiva, hanno sofferto un danno, inclusa una lesione fisica o psichica, una perdita economica o una violazione sostanziale dei loro diritti fondamentali, mediante azioni od omissioni che violano*

Occorre osservare che, nell'ambito del più vasto genere dei soggetti coinvolti negli incidenti stradali, le vicende psicologiche ed esistenziali delle vittime delle condotte colpose di guida sono, se possibile, ancora più pesanti.

Infatti, la consapevolezza che una persona cara è rimasta uccisa o invalidata e/o di aver subito gravi lesioni in conseguenza di un comportamento illecito altrui e non di un proprio errore o di un caso fortuito, rende senz'altro più difficile elaborare la sofferenza e il lutto, posto che all'origine del danno non vi è il "destino", ma una precisa responsabilità personale.

In generale, la scarsa o nulla percezione sociale delle vittime dei reati è il risultato di un processo storico-culturale complesso (3), ma le sue conseguenze sono assai gravi.

A livello individuale, nei singoli casi, diviene molto più difficile, talvolta impossibile, superare completamente le sofferenze psicologiche e morali indotte da un atto criminoso, senza contare i problemi materiali - primi fra tutti quelli economici - che spesso si manifestano, contribuendo ad aggravare il c.d. "danno secondario".

Ricordo che il danno *secondario* è quello successivo alla commissione del reato, determinato dagli effetti negativi indotti sulla parte lesa dalla *risposta sociale formale* (dipendente dal comportamento inadeguato delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario) e *informale* (dipendente dal comportamento di familiari, amici e conoscenti delle vittime) alla vittimizzazione.

Per le vittime dei criminali della strada il danno secondario è conseguenza principalmente della frustrante esperienza vissuta a livello giudiziario. L'evidenza esemplare di questa condizione emerge dai brani che seguono, testimonianza di una madre che aveva perso il figlio diciannovenne, travolto sulle strisce pedonali da un conducente sopraggiunto a quasi 80 Km orari, superando la fila delle autovetture ferme al semaforo rosso:

"Io come persona sono spezzata in due: quella che ero e quella che sono, quella 'prima' e quella 'dopo', e il punto di frattura sta in quell'incrocio, a quel semaforo saltato da un criminale in libertà.

Già. Perché quel tale è tuttora libero. Dopo essere fuggito dal luogo dell'incidente si nascose per due giorni, poi con comodo e in compagnia di un avvocato si presentò ai Carabinieri.

Interrogato sommariamente fu lasciato libero nonostante avesse dei precedenti penali e una sospensione della patente per reati analoghi.

Da quel momento è iniziato il mio secondo calvario, quello dell'umiliazione continua del diritto alla giustizia.

L'assassino non si è mai presentato in aula, ad ogni convocazione l'avvocato di turno (ne ha cambiato tre) portava un certificato medico attestante disturbi psichici da

le leggi penali in vigore in uno Stato membro, comprese quelle che perseguono penalmente gli abusi di potere. Il punto 2 precisa che devono considerarsi vittime anche coloro i quali, in quanto familiari o in quanto adoperatosi a difesa del soggetto passivo, siano rimasti lesi o danneggiati.

(3) Per un approfondimento in merito si consenta il rinvio a MARTUCCI, *La posizione della vittima nella società e nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. Polizia*, 2001, V, 297. *Idem*, Voce *Vittima del reato* in *Enciclopedia giuridica Treccani*, aggiornamento, vol. XI, Roma, 2003.

depressione e il Giudice aggiornava, incurante del fatto che più di lui e a maggior ragione erano depressi i genitori dell'ucciso, li presenti.

Questo gioco di prestigio l'ha fatto per ben cinque volte fino a novembre del 2000, quando finalmente il Giudice decise di aprire il giudizio con l'imputato contumace.

Furono necessarie tre udienze per arrivare, a fine maggio del 2001, alla sentenza di primo grado che lo condanna ad un anno e tre mesi per l'omicidio, a due mesi per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi dopo l'incidente, a due mesi per l'omissione di soccorso e alla sospensione della patente per il "congruo" periodo di sei mesi.

Una pena più lieve che per un furto d'auto (per il quale il Codice prevede fino a sei anni), meno che per la ricettazione di un oggetto (da due a otto anni), meno che per una rapina (da tre a dieci anni)." (4)

La situazione è – se possibile – ancora più frustrante nel caso non infrequente in cui il responsabile dell'omicidio colposo risulti essere un minorenne, magari alla guida di un ciclomotore.

La riduzione predeterminata di un terzo della pena rispetto agli adulti (*ex art. 98 Cod. pen.*), congiuntamente alle basse previsioni edittali, conducono quasi automaticamente i Giudici minorili a concedere il perdono giudiziale (*art. 169 Cod. pen.*) ai ragazzi incensurati, formula terminativa di proscioglimento che, pur affermando la responsabilità, evita la condanna e che, nella grande maggioranza dei casi, viene adottata già in sede di udienza preliminare. (5)

D'altra parte sembra che l'obbligo della copertura assicurativa costituisca una sorta di alibi per il disinteresse e l'assuefazione che legislatore e parte del corpo sociale apparentemente dimostrano nei confronti della necessità di garantire un'adeguata assistenza sociale e psicologica alle vittime della strada ed alle loro famiglie.

Il Parlamento Europeo ha approvato nel gennaio 2001, a larga maggioranza, la Risoluzione intitolata "Priorità per la sicurezza stradale nell'Unione Europea" (documento A5-0381/2000 *final*), nella quale, fra l'altro, si invitano i Paesi membri a promuovere l'armonizzazione europea delle infrazioni stradali, delle procedure e delle sanzioni nel quadro della convenzione di SCHENGEN ed a provvedere a migliorare "l'assistenza medica, giuridica, amministrativa e sociale" alle vittime delle sciagure stradali.

Purtroppo, come lamenta Marcel HAEGI, presidente della Federazione Europea Vittime della Strada, la maggior parte dei governi degli Stati membri (con l'eccezione di Svezia, Olanda e Gran Bretagna), hanno corrisposto in modo assolutamente insufficiente alle sollecitazioni presenti nella Risoluzione del Parlamento Europeo. (6)

(4) RUGGERI, *La vita ha un valore infinito*, in *Modernità e diritti: la tutela delle vittime*, Firenze, 11-12 ottobre 2002, Atti del Congresso, Fondazione Luigi GUCCIONE, Cosenza, 2003, 72.

(5) Ricordo che, in conseguenza delle particolari finalità attribuite al processo penale minorile, in quell'ambito la posizione della vittima risulta particolarmente sacrificata; fra l'altro le è preclusa la possibilità di costituirsi parte civile.

(6) La ratifica del Trattato di MAASTRICHT, all'articolo 71, ha attribuito nuova competenza agli organi dell'Unione europea per legiferare nel campo della sicurezza stradale, competenza che si è aggiunta a quella precedente (*art. 95*) sull'emanazione di norme tecniche dei veicoli. Tuttavia diversi Stati membri (come Germania, Italia, Regno Unito) nella pratica non hanno riconosciuto questa nuova competenza, preferendo attenersi al "principio di sussidiarietà".

La diffusa insofferenza per il persistere di questa situazione ha portato al proliferare dell'associazionismo fra le vittime degli incidenti stradali: in Italia se ne contano attualmente più di 200, impegnate, fra l'altro, nel sostenere una legge per la riforma organica della disciplina del danno biologico.

Una prospettiva originale per un più equo risarcimento - *rectius* riparazione - di questa purtroppo ampia categoria di vittime è recentemente derivata dal crescente riconoscimento del danno c.d. "esistenziale".

In genere il suo fondamento normativo viene ravvisato in una norma composita, ricavata per via di interpretazione dal combinato disposto dell'art. 2043 Cod. civ. (sanzione) e di una norma costituzionale (precetto), secondo lo "schema" già adottato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986 per sostenere la risarcibilità del danno biologico. (7)

È opportuno richiamare brevemente l'evoluzione che ha condotto all'affermarsi di questa nuova categoria giuridica.

2. L'originaria distinzione del danno risarcibile in danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniale, inteso come danno morale (*pretium doloris*) - risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 Cod. civ.) e sempre che il fatto costituisca reato - ha subito negli ultimi decenni profondi mutamenti.

Ancora nel 1975, la Corte d'appello di Genova, censurando una pionieristica sentenza del tribunale della stessa città, ribadiva che "*nel campo civile (...) e particolarmente nel campo della responsabilità aquiliana - che qui interessa - il legislatore si è ispirato al criterio della patrimonialità del danno, facendo esclusivo riferimento ai riflessi del fatto illecito sul patrimonio del lesa*" (8) e paventava nel riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale l'emergere di "*una concezione materialistica dell'uomo e del lavoro*", dell'uomo "*considerato come un bene economico*".

La prima grande innovazione ha riguardato l'introduzione del danno biologico, qualificato - per riprendere la sentenza di Cassazione n. 1130 dell'11.2.1985 - come l'ingiusta lesione all'integrità psico-fisica dell'individuo, garantita dall'ordinamento come bene primario ed assoluto, da risarcire "in ogni caso", indipendentemente dall'incidenza della lesione sul reddito. La svolta veniva confermata dalla ricordata decisione della Corte costituzionale n. 184 del 14.7.1986 che, reinterprestando il disposto dell'art. 2059 Cod. civ., non escludeva la risarcibilità delle lesioni alla salute "*ancorché non produttive di pregiudizio patrimoniale, altrimenti dette 'danno biologico'*".

Veniva così a cadere il collegamento fra perdita patrimoniale causata dalla lesione e risarcimento, che doveva essere invece commisurato all'entità della lesione riferita all'integrità psicofisica della persona e si aprivano nuove e spesso non agevoli prospettive di commisurazione, con l'attenzione per aspetti come il

Di fatto tale atteggiamento ha reso impossibile attuare una politica di sicurezza stradale europea, impedendo al Consiglio dei Ministri Europeo di emanare delle Direttive in questa materia e limitando la Commissione a fare delle semplici Raccomandazioni ai governi.

(7) Corte cost. n. 184 del 14.7.1986, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 392.

(8) App. Genova, in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 451.

danno estetico ed il danno alla vita di relazione o “danno edonistico” o “alla serenità familiare”.

Questi ultimi concetti, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale statunitense, attengono “*alla perdita di una sorta di status connesso al particolare rapporto che lega il soggetto con la persona colpita dall’evento dannoso: così il coniuge per la perdita o grave menomazione dell’altro coniuge, i genitori per la perdita o grave menomazione dell’altro coniuge, i genitori per la perdita del figlio o comunque viceversa, trattandosi della sparizione di quell’insieme di rapporti connessi al coniugio nell’un caso, e nell’altro della condizione parentale-filiale*”. (9)

Il cambiamento assumeva particolare significato nell’ambito della sinistrosità stradale, anche perché l’affermata autonomia dai parametri reddituali apriva la via a più eque valutazioni risarcitorie rispetto alla tradizionale (e odiosa) gerarchia patrimoniale delle vittime.

La dottrina ha poi distinto fra “danno alla salute” e “danno biologico”, peraltro con differenza “*più formale che sostanziale: i giuristi infatti si riferiscono correttamente alla salute come al bene giuridicamente tutelato e previsto dalla Carta costituzionale; i medici, per ragioni formative e di semantica, sono inclini a riferirsi all’uomo come espressione di un complesso di funzioni e quindi di un insieme di soma e psiche, reso più comprensibile dal termine ‘biologico’*”. (10)

Il danno psichico è stato individuato come *species* del danno biologico, da differenziarsi rispetto al mero danno morale.

Un’ulteriore innovazione ha riguardato il c.d. “danno da lutto”, adattabile anche a grave malattia o menomazione di un congiunto: la Corte costituzionale, con la complessa sentenza n. 372 del 1994, ha stabilito la ricorribilità del danno biologico in caso di danno da lutto qualora i familiari, da tale lutto, abbiano a patire una sofferenza che “*anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente (...) con perdita di qualità personali*”.

In precedenza vi erano già state delle sentenze innovative che avevano riconosciuto la risarcibilità di tali ipotesi, sulla scia peraltro delle linee guida dettate dal Consiglio d’Europa nella risoluzione n. 7/75 e di altre direttive comunitarie, per le quali il risarcimento alla persona deve essere ispirato all’*“idéé de la réparation intégrale”*.

Un precedente orientamento di merito, con una lettura letterale delle norme del Codice civile, aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale dei congiunti prossimi del soggetto leso reputando che si trattasse di conseguenza mediata ed indiretta dell’illecito.

Tuttavia, dopo le aperture giurisprudenziali, le richieste di risarcimento per danno da lutto o danno alla salute dei congiunti del gravemente leso (il c.d. “danno di rimbalzo” della dottrina francese) sono divenute assai frequenti nel campo delle sciagure stradali.

(9) Trib. Firenze, sezione stralcio, 24.1-24.2.2000 n. 451, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, 173 ss.

(10) BRONTOLO - FARNETI - MANGILI - MARIGLIANO, *La valutazione medico legale del danno*, in AA. VV., *Il danno biologico, patrimoniale e morale*, Giuffrè, Milano, 1995.

Per il danno “da lutto” si è osservato che la perdita della persona cara può “tramite un’elaborazione patologica del lutto, concretizzarsi, nel congiunto, in una patologia psichica che pertanto definiremo non tanto danno da morte bensì, con termine proprio dal punto di vista dell’agente causale, danno da lutto.

In altre parole, il cosiddetto danno da lutto si realizza allorché fallisce quel processo di elaborazione psichica che il più delle volte riesce, gradualmente, ad allontanare il congiunto dalla persona amata, familiare o coniuge.” (11)

In questo quadro la svolta che sembra indicare un superamento oramai definitivo del sistema risarcitorio polarizzato sulle due categorie del danno morale e patrimoniale è avvenuta con la comparsa del terzo genere, il danno esistenziale, che si pone come *macrocategoria* onnicomprensiva cui ricondurre tutti i danni non patrimoniali derivanti da fatto ingiusto e nella quale, secondo la scuola triestina che fa capo a Paolo CENDON, ricomprendere anche il danno biologico.

Siamo davanti, in effetti, a una categoria la quale mostra di differenziarsi in modo profondo - nella forma e nella sostanza - rispetto ai *sub*-modelli tradizionali di danno alla persona.

Il suo contenuto non patrimoniale prescinde completamente dal reddito del danneggiato e la liquidazione viene disposta dal Giudice in via equitativa.

In particolare, al centro dell’attenzione non vi sono mai: *a)* né il denaro o un bene materiale (non si tratta cioè di un pregiudizio patrimoniale, quale che sia la nozione di “patrimonio” da cui si muove); *b)* né mai, direttamente, l’integrità corporea o la salute (non ci si trova di fronte insomma a un danno biologico); *c)* né, d’altro canto, l’equilibrio mentale o la capacità di intendere e volere (non è in questione un danno di natura psichica); *d)* né infine la sofferenza, morale ed emotiva (a venire in gioco non è un danno morale in senso stretto).

L’accento cade invece “come è stato osservato, sulle (compromissioni delle) attività realizzatrici dell’individuo, attuali o potenziali non importa. (...)

Un non poter più fare le stesse cose di prima, è stato detto, un doverne fare altre e meno gradite; un’agenda diversa e peggiore.

E si è parlato - ulteriormente - della ‘vita di ogni giorno’, come realtà accolta finalmente entro l’arena del diritto, senza più finzioni o timidezze.

Si è fatto riferimento alla ‘normalità’ turbata, agli agguati cui sarebbe esposto il ‘diritto alla realizzazione personale’ (posizione strettamente ricollegabile all’art. 3 della Costituzione).” (12)

Il danno esistenziale ha proiettato una nuova luce sui diritti della persona, inducendo a riconsiderare i termini della tutela che il diritto appresta all’individuo nell’esplicazione della sua umanità.

L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è conseguita ha mostrato che oggi la singola persona, non può essere ridotta né a un semplice “produttore di reddito”, né a pochi concetti statici, ma deve essere “letta” nella ricchezza dinamica di tutti i suoi profili antropologici, nella realtà della sua esistenza.

(11) FRATI - PASQUALI - PECORA - CELI, *Una nuova categoria di danno? Il danno edonistico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, 184.

(12) CENDON - SEBASTIO, *Lei, lui e il danno – la responsabilità civile tra coniugi*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, 6.

Si deve riconoscere la circostanza che ogni individuo è portatore di una tensione dinamica a divenire, a perseguire obiettivi, a compiere attività realizzatrici della propria persona, l'impedimento al libero svolgimento delle quali lo menomano come persona.

Ovviamente la sussistenza di una condizione di danno esistenziale non può certo basarsi sulle semplici affermazioni del richiedente, ma deve essere provata secondo le molteplici modalità di accertamento, adeguate alla particolare natura della lesione.

Secondo Paolo CENDON, il civilista esponente forse più autorevole della scuola "esistenzialista", l'indagine peritale su siffatte lesioni spetterebbe allo psicologo, al sociologo, all'antropologo, piuttosto che al medico legale. (13)

Nel danno esistenziale tendono così a confluire tutta una varietà composita di definizioni preesistenti: danno edonistico, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione ...

Nella giurisprudenza più recente – pur in presenza di contrasti anche accesi (14) - si sono moltiplicati i segni dell'attenzione alla nuova categoria, con una rapidità assai maggiore rispetto a quanto era avvenuto col danno biologico, mentre la dottrina ha cercato di individuare linee direttive nella vastità di un concetto come quello della "realizzazione personale" (15), individuando settori distinti riguardanti: *a*) le attività biologico-sussistenziali; *b*) le relazioni affettivo-familiari; *c*) i rapporti sociali; *d*) le attività di carattere culturale e religioso; *e*) gli svaghi e i divertimenti. (16)

Nello stesso tempo si è allargato il campo delle vittime c.d. secondarie suscettibili di tutela risarcitoria rispetto ai "danni riflessi".

Sempre la giurisprudenza, valutando le strette connessioni fra pregiudizio alla salute e le turbative alla serenità della persona e della relativa famiglia, ha ipotizzato la configurabilità di un danno biologico-esistenziale. (17)

Quando poi – come nel caso della criminalità stradale colposa - il fatto all'origine degli eventi negativi è penalmente rilevante si può ammettere la coesistenza allo stesso tempo di danno biologico, esistenziale e morale (quest'ultimo riferito al turbamento intimo delle vittime).

Peraltro vi è chi afferma che la figura del danno biologico – se intesa come ripercussioni negative di carattere esistenziale derivanti dalla lesione alla salute – non vada contrapposta ma ricondotta al più ampio concetto del danno

(13) CENDON, *Prospettive del danno esistenziale*, in *Diritto fam. e persone*, 2000, 257. Si veda anche, più estesamente, CENDON - ZIVIZ, *Il danno esistenziale*, Padova, 2000.

(14) Si veda ad esempio la motivazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. XIII, 7.3.2002 (Giud. ROSSETTI), secondo la quale "la teoria del danno esistenziale non costituisce che un raffinatissimo tentativo di aggirare (consapevolmente o meno) il divieto di cui all'art. 2059 Cod. civ.: tentativo ammissibile nelle sedi scientifiche, non in quelle giudiziarie, ove il Giudice ha il compito di applicare la legge, non di disapplicarla".

(15) L'art. 2043 Cod. civ., correlato agli artt. 2 ss. Cost., va esteso a "tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Cass. sez. I 7.6.2000, n. 7713, in *Famiglia e diritto*, 2001, 160).

(16) ZIVIZ, *Verso un altro paradigma risarcitorio*, in CENDON (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2000.

(17) In tal senso Trib. pen. Locri, sezione distaccata di Siderno, 6.10.2000, n. 462, in *Danno e resp.*, 2001, 4, 393.

esistenziale e distingue fra danno esistenziale biologico e non biologico, danno esistenziale di origine psichica e danno morale in senso stretto. (18)

Infine, un fondamentale riconoscimento della nuova categoria è giunto da due sentenze di legittimità (n. 8827 e n. 8828) emanate dalla Suprema Corte il 31.5.2003 e, soprattutto, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 dell'11.7.2003, secondo la quale nell'astratta previsione della norma di cui all'art. 2059 Cod. civ. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona: "sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

La Consulta era stata investita di questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 Cod. civ., sollevata dal Tribunale di Roma (ordinanza 11.5.2002) proprio in rapporto a domande di risarcimento del danno morale avanzate da eredi di persone decedute in un sinistro stradale.

Nel rigettare la questione la Corte ha affermato che l'art. 2059 Cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e non in base all'oggettiva ricostruzione del fatto.

3. L'applicazione del danno esistenziale negli eventi della sinistrosità stradale

Sulla base delle considerazioni riportate nel paragrafo precedente appare evidente come l'applicazione del danno esistenziale appaia quanto mai coerente e idonea ad una più adeguata risposta e compensazione delle sofferenze di chi in una sciagura stradale determinata da altrui colpa ha subito la perdita o l'invalidazione di un familiare, sofferenze che certo non si esauriscono in un danno patrimoniale o strettamente biologico ma assumono i connotati – appunto – di un profondo sconvolgimento dell'esistenza.

In tal senso sono ancora una volta esemplari alcuni altri passaggi della testimonianza di una vittima precedentemente citata:

"Per mesi, dopo la sua morte, non riuscii a dormire nel mio letto perché il silenzio che veniva dalla stanza accanto mi faceva urlare e fuggire via. Per mesi non riuscii a riaffrontare l'ambiente di lavoro, i colleghi, l'allegro voci dei ragazzi della scuola.

La semplice domanda 'come stai?' mi faceva scoppiare in lacrime. Il semplice gesto di una madre che prendeva per mano il suo bambino mi provocava crisi di disperazione così violente che dovetti chiedere aiuto.

Ancora oggi, benché in via di risoluzione, sono in terapia da una psicologa.

(18) CIRILLO, *Il diritto privato*, in CENDON (a cura di), *Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia*, Cedam, 2004, vol. I.

(...) Alla prima domanda della psicologa, che mi chiedeva di descrivere come mi sentissi, risposi ‘un naufrago sperduto in un mare di tenebra, senza più un solo punto di riferimento’”. (19)

La giurisprudenza di merito ha emanato numerose decisioni interessanti relative al riconoscimento di danni esistenziali conseguenti ad un reato colposo della circolazione stradale. (20)

Così si segnalano:

- Riconoscimento di danni esistenziali “di rimbalzo” conseguenti alle gravi lesioni subite da un congiunto in un sinistro stradale. (21)
- Riconoscimento del danno esistenziale subito dal figlio nato successivamente all’incidente in cui aveva perso la vita il padre. (22)
- Riconoscimento del danno alla vita di relazione per la rottura del vincolo familiare ai congiunti della vittima di una sciagura della strada. (23) Peraltro già nel 1988 una pionieristica decisione del Tribunale di Milano aveva voluto segnalare, nel caso di perdita di un congiunto, la “violazione del diritto alla cosiddetta serenità familiare”. (24)

Si rileva che l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione del congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, alla inviolabilità della piena e libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è collegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Si tratta di un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui riparazione va effettuata ai sensi dell’art. 2059 Cod. civ.

Riconoscimento del danno esistenziale per aborto conseguente ad incidente stradale, sulla considerazione che “il pregiudizio derivante dall’interruzione forzata della gravidanza, con gli inevitabili strascichi sulla salute della donna, il ricovero ospedaliero ed anche le conseguenze patrimoniali, non risultano certamente risarcibili a titolo di danno biologico, e talune conseguenze ed aspettative non possono di certo essere ricomprese nel danno morale, essendo questa categoria, come tradizionalmente ricostruita dagli interpreti, limitata e circoscritta, sia nei suoi contenuti (...), sia per effetto del criterio di liquidazione utilizzato (...) Ed invero le aspettative riposte da una donna in una gravidanza sono collegate a specifiche speranze e desideri che non possono essere delimitati e riassunti nel mero ambito del danno morale”. (25)

Riconoscimento del danno esistenziale per impedimento a svolgere attività agonistica in conseguenza di postumi di ordine micropermanente riportati da

(19) RUGGERI, cit., pp. 71-72.

(20) Un repertorio iniziale è illustrato in CASSANO, *La prima giurisprudenza del danno esistenziale*, Piacenza, 2001.

(21) Trib. Agrigento, sez. pen., 4.6.2001, in *Giur. It.*, 2002, I, 976.

(22) App. Torino, sez. III, 4.10.2001, in *Danno e resp.*, 2002, 152

(23) Trib. Treviso 7.9.2001, in *Guida al Diritto*, 2001, 46,33. Da ultimo, nello stesso ambito, Trib. Modena, II sez. civile, 22.8.2004, n. 1560.

(24) Trib. Milano, 18.2.1988, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 454.

(25) Trib. Torre Annunziata, 20.3.2002, Giud. D’Elia. In precedenza Giud. pace Casamassima, 10.6.1999, in *Resp. Civ. prev.*, 1999,1336.

una minorenne in seguito a sinistro stradale, sulla considerazione che tra le attività realizzatrici della persona, salvaguardate dall'art. 2 Cost., "può certamente annoverarsi la forzata privazione di una attività agonistica, anche se non espressa ai più alti livelli.

Infatti non può dubitarsi che per una adolescente (...) lo svolgere una attività agonistica sia di notevole importanza per il proprio sviluppo psico-fisico". (26)

In questa prospettiva evolutiva la riparazione da obbligazione civile del danno all'esistenza può assumere un carattere sanzionatorio complementare, per certi versi più efficace rispetto ad un apparato penalistico che da tempo soffre di una crisi generale di effettività (27), particolarmente acuta nel campo della criminalità stradale colposa.

Tuttavia il problema, nell'ambito che qui rileva, sta nel fatto che, come si è osservato, "non sempre la logica giuridica coincide con la logica formale; sicché rimane difficile trovare la ragione sufficiente del come e del perché all'inosservanza del precetto (morale prima che giuridico) del *neminem ledere* possa essere ricollegata una prestazione di natura economica che (...) nell'ipotesi di omicidio colposo per incidente di circolazione, ricade non già sul soggetto autore della soppressione della vita, bensì su un terzo (la società assicuratrice) che ha già preventivato, in termini di statistica attuariale, quella violenta soppressione della vita umana come un *id plerumque accidit*. Il che dimostra, quantomeno, che vi sono dei casi in cui il diritto e l'etica possono non coincidere". (28)

È pur vero che nelle polizze di RCA sono sempre previste clausole di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o del conducente nel caso di sinistri causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ma è altrettanto vero che le compagnie assicurative – in cambio di una contenuta integrazione della tariffa - offrono generalmente la possibilità di introdurre una deroga che limita il diritto di rivalsa a termini poco più che simbolici, perpetuando la summenzionata contraddizione.

Sarebbe allora forse auspicabile, da parte delle stesse compagnie (magari nell'ambito di un sistema di bilanciamenti concordato con le associazioni dei consumatori) una estensione delle clausole di rivalsa anche al caso di sinistri derivati da fattispecie colpose di particolare gravità, senza la possibilità di precostituirsi deroghe semplicemente pagando un premio assicurativo più elevato ed in sostanza "comprando" l'impunità economica.

Potrebbe essere un modo per introdurre nuovi aspetti di deterrenza e di sanzione sostanziale, senza pregiudicare i diritti delle vittime.

(26) Giud. pace Schio, 9.6.2004, n. 53, in *Altalex*, 26.9.2004. Le sentenze non pubblicate citate in precedenza sono reperibili in Internet sul sito dell' *Osservatorio del danno esistenziale. Rubrica periodica di giurisprudenza*.

(27) Da anni si parla di "fuga dalla pena detentiva", se non di fuga dalla pena *tout court* (Cfr. MARINUCCI, *Riforma o collasso del controllo penale?*, in *Dir. penale e processo*, 1988, 8, 1063).

(28) CORDA, *Considerazioni filosofico-giuridiche sul valore della vita umana. Il diritto dei congiunti al risarcimento del danno per perdita della vita*, in "Modernità e diritti: la tutela delle vittime", Firenze 11-12 ottobre 2002, Atti del Congresso, Fondazione Luigi GUCCIONE, Cosenza, 2003, 68.